

COMUNE DI BARAGIANO

PROVINCIA di POTENZA

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

Per la vendita e l'utilizzazione del materiale legnoso assegnato al taglio nel bosco Altofusto di specie quercine (prevalentemente cerro) in Località "Valle delle Nocelle-Acqua dei Palumi", in agro e di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Baragiano, di ha 33.20.53, particella forestale 8 annualità 2015 del Piano di Assestamento Forestale (D.G.R. n. 214..del 19.02.2014 e D.P.G.R. n. 33 del 25.02.2014), racchiuso entro i seguenti confini: a Nord con il Vallone "San Giorgio"-Vallone "Cupa", ad Est con la p.lla forestale n. 9, a Ovest con la particella forestale 7 ed a Sud con il bosco di proprietà del Comune di Picerno.

Si precisa che l'estensione del bosco è meramente indicativa dovendosi assumere a riferimento i confini naturali suddetti e le piante di confine contrassegnate con doppia anellatura in tinta rossa a mt. 1.30 sul fusto.

A. OGGETTO DELLA VENDITA

ART. 1 - Il materiale legnoso ritraibile dal taglio della sezione del bosco, configurato dai confini sopra esposti, di cui l'Ente esperisce la vendita in esecuzione ^{ALLA DETERMINA} della delibera di C.C. n° ~~192~~ ¹⁹² del ~~17/06/2016~~, risulta determinato dal prospetto che segue e ricade nella particella forestale n 8 relativa all'annualità 2015 del Piano di Assestamento Forestale.ha 33.20.53

Tipologia bosco	Assortimenti ritraibili	Quantità	Valore complessivo presunto a base d'asta
Altofusto Specie quercine	Legna da ardere	q.li 6.670,00	Euro 20.014,00
Ceduo di Carpinella	Legna da ardere	q.li 10.319,4	Euro 13.415,00
TOTALI		q.li 16.989,4	Euro 33.429,00

all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

- 2) Certificato di iscrizione come Industria boschiva alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di data non anteriore a sei mesi a quella della gara. Nel caso si tratti di società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio, qualora la gara avvenga in una Provincia diversa a quella della Camera di Commercio che lo ha rilasciato. Sono escluse dalle gare le Società di fatto;
- 3) Certificato rilasciato dall'Autorità Competente del territorio nel quale la ditta esercita la propria attività (Ufficio Foreste e Tutela del Territorio REGIONE BASILICATA), di data non anteriore a sei mesi a quella della gara, attestante la idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà di Enti Pubblici, minimo iscrizione cat. " A ";
- 4) Dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il taglio e relativa utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relativi all'utilizzazione stessa, per cui ritiene congrua e remunerativa l'offerta che si accinge a fare;
- 5) Dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essere in possesso di attrezzature meccaniche adeguate per il rimovimento dello strato superficiale del terreno e per la diciocatura degli arbusti infestanti;
- 6) DURC che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dei propri dipendenti;
- 7) Attestato, rilasciato dall'U.T.C., dal quale risulti che il concorrente ha preso visione di tutti gli elaborati che compongono il progetto di taglio depositato presso gli Uffici Comunali;
- 8) Procura speciale, nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato o delegato. Tale procura, debitamente legalizzata, dovrà essere unita in originale al verbale di incarico;
- 9) Certificazione antimafia rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., di data non anteriore ai sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva (autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445). In quest' ultimo caso dovrà essere allegato copia di un valido documento di riconoscimento;
- 10) Certificato Generale Penale del Casellario Giudiziale dei rappresentanti legali, di data non anteriore a sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva (autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445);

ART. 8 – L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo in cui ha sede l'Ente appaltante.

ART. 9 - Entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, R. D. 23.05.1924 n. 827, con titolo presso la Cassa Depositi e Prestiti o con fidejussione cauzionale di un istituto di Credito o di diritto Pubblico o Assicuratore o di banche di interesse nazionale o con libretto bancario vincolato, un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo di contratto. La Polizza del 10% dell'importo contrattuale, dovrà espressamente contenere la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di fidejussione assicurativa o bancaria essa dovrà avere durata per tutto il tempo contrattuale assegnato per la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo; in caso di proroga dell'ultimazione dei tagli, ovvero non fossero ultimate le operazioni di collaudo, essa dovrà essere ulteriormente prorogata per il tempo necessario all'emissione del certificato di collaudo.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

ART. 10 - Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente articolo entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata A.R. e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

B. CONSEGNA DELLA TAGLIATA

ART. 11 - A mezzo di raccomandata A.R., l'Ente appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, il sito che ospita il materiale venduto. Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi ai tecnici incaricati della direzione del taglio del bosco comunale che provvederanno, a loro volta, con raccomandata A.R., a comunicare (nel rispetto del termine sopra fissato) il giorno in cui un proprio incaricato alla presenza di un rappresentante dell'Ente e previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, procederà a detta consegna.

La consegna potrà aver luogo:

- A. normalmente in sito; nel qual caso l'incaricato suddetto, redigendone regolare verbale sottoscritto anche dal rappresentante dell'Ente e dall'aggiudicatario, indicherà al deliberatario o al suo rappresentante, i limiti della sezione di taglio, le piante segnate per riserva e le precauzioni da

Il trasferimento della proprietà conservativa all'acquirente, dopo intervenuto il verbale di consegna, s'intende salvo casi di forza maggiore, alluvioni, ecc., perché o purché non imputabili come tali all'acquirente.

C. ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

ART. 15 - Le piante si recideranno in prossimità del colletto con strumenti ben taglienti e **al di sopra della specchiatura di martellata**, in modo che rimanga ben visibile l'impronta del martello forestale e i segni convenzionali su essa riportati. **Per le piante numerate si dovrà riportare, mediante marcatore in vernice rossa, il numero corrispondente sulla sezione di taglio.** Il taglio dovrà essere eseguito in modo da rilasciare la superficie liscia e priva di slabbrature.

Le piante danneggiate dovranno essere recise nello stesso modo dopo che vi sia avvenuto l'assegno da parte del personale tecnico incaricato dall'Ente proprietario o dall'Ente delegato per il territorio, il quale nell'occasione stabilisce se il danneggiamento sia dovuto o meno a causa di forza maggiore. È proibito tagliare o danneggiare le piante marcate con doppia anellatura in tinta rossa a confine del lotto.

ART. 16 - Nel caso del taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi, si avranno tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi suggeriti dal personale tecnico e forestale per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti ed il novellame.

Per ogni danno¹, il deliberatario pagherà all'Ente proprietario il valore di macchiatico o il doppio di detto valore, a seconda se il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile, da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del rilevamento, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

È proibito al deliberatario di tagliare qualsiasi pianta di specie quercina – oltre ai sorbi - non assegnata, sotto le penalità delle leggi forestali in vigore ed è fatto obbligo di corrispondere all'Ente il doppio del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate come indicato al secondo comma del presente articolo.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Reg. D.L.vo 30/12/1923, n° 2367, approvato con R.D., 16/05/1926 e del Regolamento di attuazione recante "NORME PER IL TAGLIO DEI BOSCHI" approvato con D.G.R. n° 1734/99 e successive modifiche ed integrazioni. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri di cui sopra.

ART. 17 - L'aggiudicatario dovrà eseguire la ripulitura della tagliata concentrando la ramaglia ed i residui della lavorazione negli spazi vuoti e comunque in modo da non danneggiare le ceppaie e le piante rilasciate a dote del bosco.

¹ Ogni pianta non assegnata al taglio (piante numerate da rilasciare a dote del bosco) venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento.

Il legname non utilizzato e non sgombrato entro i termini suindicati e le loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente venditore, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 23bis - La proroga dei termini stabiliti dall'art. 23 per il taglio e lo sgombero dei prodotti, qualora sia necessaria per cause di forza maggiore, dovrà essere richiesta un mese prima della scadenza dei termini stessi all'Ente proprietario, che dovrà dare il suo parere al riguardo.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente proprietario di un indennizzo non inferiore ad 1000,00.

ART. 24 - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza l'acquisizione delle dovute autorizzazioni (Ente proprietario e C.F.S.). Gli impianti eventualmente costruiti per l'utilizzazione della tagliata, come capanni, tettoie, risine e qualsiasi altro manufatto, saranno sgomberati alla scadenza del tempo stabilito per il trasporto dei prodotti legnosi fuori bosco, altrimenti saranno applicate le sanzioni previste dal T.U.E. per le costruzioni abusive.

ART. 25 - L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro ne in tutto ne in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della facoltà di rescindere il contratto e di applicare i relativi provvedimenti.

ART. 26 - L'aggiudicatario nell'utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle Prescrizioni di Polizia Forestale, sia dei Regolamenti e delle Leggi Forestali in vigore.

ART. 27 - Lo sgombero del materiale legnoso e dei residui della lavorazione dovrà essere effettuato contestualmente all'avanzamento della lavorazione. Non è consentito l'accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste o viali parafuoco per una distanza di 20 metri. Non è consentito la bruciatura dei residui di lavorazione, gli stessi potranno essere sminuzzati e distribuiti uniformemente sull'intera tagliata. L'aggiudicatario non potrà realizzare, durante l'esecuzione dei lavori, all'interno del lotto concesso al taglio, piste di servizio, piazzali per deposito legna e quant'altro, lo stesso deve utilizzare esclusivamente le piste già esistenti, in caso contrario deve informare i tecnici incaricati dal comune e l'Ente i quali chiederanno le dovute autorizzazioni agli Enti preposti e di seguito autorizzeranno la ditta esecutrice. La Ditta si assumerà tutte le responsabilità se dovesse operare senza autorizzazione.

D. MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 28 - L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso in unica rata e nel seguente modo:

Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo non potrà essere fatto a terreno coperto di neve.

Il calcolo del valore di macchiatico delle piante di cui all'art. 16 del presente Capitolato d'Oneri dovrà in ogni caso fare riferimento al prezzo di mercato vigente entro la data di scadenza prevista dal collaudo anche se lo stesso dovesse avvenire in data successiva.

ART. 33bis - Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente Appaltante.

ART. 34 - L'Ente appaltante potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti. Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate entro 8 (otto) giorni dalla notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nel precedente art. 16. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni altra azione dell'Ente.

ART. 35 - Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolate se non dopo che da parte dell'aggiudicatario sarà stato regolato il pagamento di ogni compenso e/o penalità. In caso di contenzioso e di qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione che determini una proroga dei lavori, per le somme depositate non è dovuto nessun interesse o quant'altro onere a favore dell'impresa che ha depositato per tale titolo le somme. Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi titolo, azione o ragione verso l'Ente per i motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 36 - Per le eventuali inosservanze alle clausole imposte nel presente Capitolato, in aggiunta alle penalità stabilite dal precedente art. 12, l'aggiudicatario pagherà le seguenti penali:

- a) Di € 51,65 per ogni pianta di limite della sezione di taglio che si rinverrà mancante all'atto del collaudo oltre al valore della pianta o pollone abbattuto o per ogni impronta di martello forestale o altro segno di individuazione cancellato o reso illeggibile;
- b) Di € 2,58 per ogni pianta o pollone da riservarsi dal taglio danneggiati per mancata cautela (stroncamento, scortecciamento e lesioni di qualunque genere);
- c) Di € 2,58 per ogni ceppaia non tagliata a regola d'arte secondo le vigenti normative e quando non siano rilasciati i prescritti tirasucchi sulle ceppaie;
- d) Di € 100,00 per ogni 500 mq di superficie lasciata ingombra dai residui della tagliata, per ogni tettoia o capanna costruita senza prescritta autorizzazione di cui all'art. 24, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi Forestali ed urbanistiche vigenti;

F. EVENTUALI AGGIUNTE E MODIFICHE

C1 - condizioni speciali

ART. 42 - Senza la comprova del versamento di cui all' art. 28 non si procederà alla consegna di cui all'art. 11.

ART. 43 - L'Ente appaltante si riserva la piena ed inscindibile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

C2 - parte integrante del presente capitolato:

a) relazione di taglio con i relativi allegati (piedilista delle piante, verbale di assegno e stima).

Baragiano, li

Firma delle parti:

.....
.....

Per presa conoscenza:

L'AGGIUDICATARIO

.....